

**CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL 22.01.2004 – COMPARTO REGIONI
AUTONOMIE LOCALI - PER L'UTILIZZAZIONE A TEMPO PARZIALE
DI PERSONALE DIPENDENTE**

Addì del mese di aprile dell'anno duemilaventuno

TRA

il Comune di Legnano, rappresentato in questo atto dalla Dott.ssa Sandra D'Agostino, in qualità di Segretario Generale del Comune di Legnano, domiciliata per la carica presso la sede comunale, la quale interviene nel presente atto in rappresentanza e per conto del Comune di Legnano, con sede in piazza S. Magno n. 9, cod.fisc. 00807960158;

E

il Comune di Pogliano Milanese, rappresentato dal Dott. Michele Panariello, in qualità di Segretario Generale del Comune di Pogliano Milanese, domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale interviene nel presente atto in rappresentanza e per conto del Comune di Pogliano Milanese, con sede in piazza Volontari Avis Aido n. 6, cod.fisc. 86502140154;

PREMESSE E FINALITA' DELLA CONVENZIONE

- l'articolo 14, comma 1, primo periodo del C.C.N.L del 22 gennaio 2004 prevede che *“Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione previo assenso dell'ente di appartenenza”*;
- attraverso la convenzione di cui all'art. 14 del CCNL 22.1.2004 sono garantiti i principi di unicità ed esclusività del rapporto di lavoro pubblico di cui all'art. 53, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001, come successivamente modificato;
- la convenzione di cui all'art. 14 del CCNL 22.1.2004 deve necessariamente definire alcuni aspetti quali il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli aspetti utili per regolare il corretto utilizzo congiunto del lavoratore;
- il Comune di Legnano, con nota del 16.3.2021 prot. 15781, ha chiesto al Comune di Pogliano Milanese l'assenso al trasferimento per mobilità esterna della Dott.ssa LUCIA CARLUCCIO dipendente del Comune di Pogliano Milanese in qualità di “Istruttore Direttivo” Cat. D1 (pos. econ. D3eco) con rapporto di lavoro a tempo pieno presso il Settore Affari Generali, che con nota dell'8.3.2021 prot. 13935 ha presentato domanda di trasferimento per mobilità esterna, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001, a copertura del posto di “Istruttore Direttivo Contabile” Cat. D presso il Settore Staff – Servizio Contabilità delle Risorse Umane, facendo riferimento alla procedura indetta con avviso prot. 13544 del 12.3.2020 e andata infruttuosa;
- il Comune di Pogliano Milanese, con nota del 29.3.2021 prot. 18175, ha concesso il nulla osta al trasferimento per mobilità esterna della Dott.ssa LUCIA CARLUCCIO, “Istruttore Direttivo” Cat. D1 (pos. econ. D3eco), presso il Comune di Legnano con decorrenza dal 30.4.2021, richiedendone l'utilizzo temporaneo e parziale (due giorni alla settimana) dall'1.5.2021 al 30.6.2021 tramite convenzione ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22.1.2004;
- la Dott.ssa LUCIA CARLUCCIO ha manifestato il proprio assenso alla stipula della presente convenzione ai sensi dell'art. 14 del CCNL 2004

Preso atto della necessità di garantire in entrambi gli Enti la funzionalità dei servizi;

**CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL 22.01.2004 – COMPARTO REGIONI
AUTONOMIE LOCALI - PER L'UTILIZZAZIONE A TEMPO PARZIALE
DI PERSONALE DIPENDENTE**

Ritenuto, nell'ambito della collaborazione fra Enti, di autorizzare l'utilizzo temporaneo della Dott.ssa LUCIA CARLUCCIO da parte del Comune di Pogliano Milanese a decorrere dall'1.5.2021 e fino al 30.6.2021 a tempo parziale (due giorni alla settimana);

Considerato, pertanto, quanto previsto dall'art. 30 del D.lgs. 165/01 e dall'art. 14 del CCNL del 22.1.2004, le parti convengono quanto nel seguito indicato.

1. OGGETTO

- 1) La presente convenzione ha per oggetto la gestione dell'utilizzo congiunto per il periodo 1.5.2021-30.6.2021, da parte dei Comuni di Legnano e di Pogliano Milanese, della Dott.ssa LUCIA CARLUCCIO nell'ambito del tempo di lavoro d'obbligo di 36 ore settimanali.
- 2) Ogni Ente, nel rispetto dei propri ordinamenti, richiederà al dipendente i compiti previsti dal ruolo all'interno degli stessi ricoperto ed ascrivibili alla categoria professionale di appartenenza (D), nel rispetto di tutte le norme previste per il rapporto di pubblico impiego dalle leggi, dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai regolamenti degli uffici e dei servizi dei rispettivi Enti.

2. DURATA

- 1) La durata della presente convenzione è stabilita dall'1.5.2021 al 30.6.2021 senza possibilità di rinnovo.
- 2) Gli Enti possono comunque recedere dalla presente convenzione in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 20 giorni, per sopraggiunte esigenze inerenti il proprio assetto organizzativo.

3. TEMPO DI LAVORO DI ASSEGNAZIONE

- 1) L'utilizzo congiunto delle prestazioni lavorative della Dott.ssa LUCIA CARLUCCIO sarà articolato, nell'ambito del tempo di lavoro d'obbligo di 36 ore settimanali, nel seguente modo:
 - 24 ore settimanali saranno prestate a favore del Comune di Legnano nei giorni di lunedì, martedì e giovedì (8 ore giornaliere)
 - 12 ore settimanali saranno prestate a favore del Comune di Pogliano Milanese nei giorni di mercoledì e venerdì (6 ore giornaliere)
- 2) Il rapporto di lavoro della dipendente con tutte le incombenze annesse responsabilità direttive e disciplinari, ad esclusione della gestione delle risorse accessorie, oggetto della presente convenzione, è gestito dal Comune di Legnano, titolare a decorrere dal 30.4.2021 del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente utilizzatore, Comune di Pogliano Milanese.
- 3) La presenza in servizio della dipendente sarà accertata dai rispettivi Comuni con le modalità e gli strumenti adottati con riferimento al proprio personale dipendente.
- 4) La gestione delle assenze è effettuata dal Comune di Legnano, il quale si impegna a comunicare tempestivamente al Comune di Pogliano Milanese le assenze per malattia e per cause analoghe e si impegna, altresì, a comunicare preventivamente al Comune di Pogliano Milanese l'assegnazione di ferie e permessi.
- 5) Le amministrazioni organizzano un sistema di scambio di informazioni sul personale in convenzione, al fine di ottimizzarne la gestione e di razionalizzare l'applicazione degli istituti contrattuali.

**4. TITOLARITÀ DEL RAPPORTO DI LAVORO E RAPPORTI FINANZIARI TRA GLI
ENTI**

- 1) La titolarità del rapporto organico è in capo al Comune di Legnano a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio sia per quanto attiene il trattamento giuridico che quello economico,

**CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL 22.01.2004 – COMPARTO REGIONI
AUTONOMIE LOCALI - PER L'UTILIZZAZIONE A TEMPO PARZIALE
DI PERSONALE DIPENDENTE**

previa acquisizione dei necessari elementi da parte del Comune di Pogliano Milanese.

- 2) Gli oneri finanziari riferiti al personale assegnato in convenzione sono i seguenti:
 - oneri relativi al trattamento economico fondamentale del personale assegnato, che verranno anticipati dal Comune di Legnano e poi ripartiti come previsto al punto 3)
 - oneri relativi al trattamento economico accessorio (straordinario, premialità legate alle performances, secondo le metodologie di incentivazione in essere presso ciascun Comune, altri specifici istituti contrattuali quali ad esempio conferimento di incarico di posizione organizzativa o di specifica responsabilità), che saranno sostenuti – per la parte di rispettiva competenza – da ognuno dei due Comuni utilizzatori
- 3) Il Comune di Pogliano Milanese provvederà a rimborsare al Comune di Legnano le ore di utilizzo della dipendente, al costo orario calcolato dividendo la retribuzione mensile, oneri diretti e riflessi inclusi, corrisposta nel mese alla lavoratrice, per le 12 ore settimanali convenzionali contrattuali. Il rimborso della spesa avverrà dietro presentazione da parte del Comune di Legnano di apposito rendiconto.

5. FORME DI CONSULTAZIONE TRA GLI ENTI

- 1) I Comuni convenzionati di Legnano e di Pogliano Milanese attivano forme di informazione e consultazione relative al personale le cui prestazioni lavorative sono utilizzate congiuntamente a tempo parziale, al fine di ottimizzarne la gestione e razionalizzare l'applicazione degli istituti contrattuali.

6. MODALITÀ DI VERIFICA

- 1) I Comuni di Legnano e di Pogliano Milanese definiranno sistemi e modalità per la verifica periodica dell'efficacia della presente convenzione, valutando l'opportunità di eventuali modifiche e/o integrazioni alla medesima.

7. RISOLUZIONE

- 1) La convenzione sarà risolta nei seguenti casi:
 - per cessazione rapporto di lavoro con l'Ente titolare del rapporto di lavoro;
 - per scadenza della presente convenzione;
 - per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli enti convenzionati.

8. NORME FINALI

- 1) Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni normative e contrattuali vigenti.
- 2) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della tabella, allegato b) del DPR n. 642/72, il presente atto è esente da imposta di bollo e ai sensi dell'art. 5, comma 1, del DPR n. 131/86, soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune di Legnano
Il Segretario Generale
(Dott.ssa Sandra D'Agostino)

Per il Comune di Pogliano Milanese
Il Segretario Generale
(Dott. Michele Panariello)

La dipendente
(Dott.ssa Lucia Carluccio)